**ACCORDO PER LA FORNITURA SERVIZI DEL DISTRETTO TOSCANO SCIENZE DELLA VITA**

Il presente stipulato tra

Fondazione Toscana Life Sciences (nel seguito "TLS"), in qualità di soggetto gestore del Distretto Toscano Scienze della Vita (nel seguito, il “Distretto”) in base al DDR n.8736 del 31.08.16 di Regione Toscana, con sede in Via Fiorentina 1 – 53100 Siena, P.IVA 01194710529, C.F. 92041260529, nella persona del Direttore Generale Procuratore di TLS dr. Andrea Paolini, domiciliato per la carica presso la sede della predetta fondazione

**E**

……………………………………., con sede in ……………….., via ………………………………… - c.a.p.. …………….. C.F./ Partita IVA …………………………….., in persona del Legale rappresentante ………….……………………., domiciliato per la carica presso la sede dell’organizzazione predetta (nel seguito l' “Affiliato”)

Di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

**PREMESSO CHE**

a) il Distretto ha l'obiettivo di supportare e favorire la crescita e la promozione del comparto regionale di riferimento, con particolare attenzione alle possibilità di sinergie, opportunità e contatti fra i vari attori del settore (imprese, centri di ricerca, sistema sanitario, altri stakeholders), sia internamente che esternamente al Distretto, creando un'aggregazione di intenti tra tutti i soggetti coinvolti. L'ambito operativo e gli obiettivi del Distretto sono legati al territorio toscano;

b) per le sue finalità, il Distretto sviluppa e mette a disposizione dei suoi affiliati una serie di attività e servizi, tra cui, e non limitati a, networking, partnering, organizzazione eventi, attività seminariali, visibilità su portali, divulgazione tecnologica, produzione di informazioni di intelligenza economica, convenzioni con fornitori di beni o servizi, consulenza per l'avvio di impresa e lo sviluppo del business, consulenza sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alle policies di settore regionali (nel seguito denominati i “Servizi”), per il cui accesso è necessaria l’adesione al Distretto secondo le modalità indicate nel presente Accordo;

c) l'Affiliato, operando nel settore delle scienze della vita, ha espresso l’interesse alle attività ed obiettivi del Distretto, effettuando richiesta di adesione al Distretto secondo le modalità comunicate dagli operatori dal Distretto e riportate sul sito relativo, ed ha ricevuto notifica di esito positivo rispetto a tale richiesta dalla Segreteria del Distretto;

d) l’Affiliato, tramite la sottoscrizione del presente Accordo, aderisce al Distretto per partecipare attivamente alle attività del Distretto ed usufruire dei Servizi sviluppati e messi a disposizione dal Distretto in base alle modalità di adesione selezionata;

d) Nel presente Accordo, per scienze della vita si intendono i settori farmaceutico, biotech (per terapia o diagnosi), biomedicale, ICT per la salute, nutraceutico, e le filiere correlate;

e) In base al risultato del bando per l’affidamento della gestione dei Distretti di Regione Toscana (DDR n.127 e succ. integr. del 20.01.2016 e n.8736 del 31.08.2016), il soggetto gestore del Distretto è la Fondazione Toscana Life Sciences;

I servizi previsti nel presente accordo sono quindi forniti da TLS in qualità di soggetto gestore del Distretto Toscano Scienze della Vita, nell’ambito delle attività di progetto inerente il bando:

POR CReO FESR Toscana 2014-2020, Bando DD n. 127 del 20/01/2016 e ss.mm.ii, Linea di Azione 1.1.4, Progetto DTSV CUP D52I16000410009

A questo riguardo, le informazioni contenute nel presente Accordo potranno essere visionate da Regione Toscana esclusivamente ai fini delle verifiche amministrative relative al bando citato in regime di confidenzialità, e trattate in conformità al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**.

**Art. 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2 - Oggetto**

Il presente Accordo disciplina le modalità di adesione, l’accesso e le modalità di erogazione dei Servizi del Distretto, a seguito della richiesta di adesione al Distretto da parte dell’Affiliato.

L’adesione è obbligatoria per la fornitura dei servizi e l’accesso alle attività del Distretto.

**Art. 3 - Modalità di prima adesione, durata, rinnovo e termine**

Durata, rinnovo e termine del presente Accordo coincidono con durata, rinnovo e termine dell’adesione al Distretto.

**3.1** **Prima adesione**

L’Affiliato che ha ricevuto notifica di esito positivo per la richiesta di adesione al Distretto, finalizza l’adesione attraverso la compilazione e sottoscrizione del presente Accordo, inclusi i suoi allegati, ed invio dello stesso, accompagnato da una copia di un documento in corso di validità del legale rappresentante, a: [f.mazzini@scienzedellavita](mailto:f.mazzini@scienzedellavita)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Affiliato seleziona una delle due modalità di adesione al Distretto, base o avanzata. L’adesione base è gratuita mentre quella avanzata prevede il pagamento di una quota, così come illustrato nella tabella relativa alle quote annuali dell’allegato 2.

La quota da versare è proporzionale all’intera quota annuale (1/3 se effettuata dal 1 settembre, 2/3 se effettuata dal 1 maggio, completa se effettuata prima del 30 aprile).

A fronte del pagamento della quota di adesione, l’adesione avanzata consente l’accesso ad alcuni servizi del Distretto a condizioni scontate od esclusive rispetto all’adesione base. La lista dei servizi e delle modalità di erogazione sono riportate nell’allegato 2. Ai contatti di riferimento forniti in sede di adesione, verranno inviate notifiche di eventuali variazioni nelle modalità e tipologia di servizi disponibili

**3.2 Durata**

La prima adesione decorre dalla data della firma del presente Accordo, ed ha termine con il 31 dicembre dell’anno in corso. Nel caso di adesione avanzata, i benefici riportati all’allegato 2 decorrono dalla data della ricevuta di versamento della quota di adesione tramite bonifico bancario. L’entità della quota viene comunicata dalla Segreteria del Distretto a seguito dell’invio del presente Accordo firmato, in base alle informazioni di fatturato fornite nella scheda di adesione dell’Affiliato (allegato 1), così come illustrato nella tabella relativa alle quote annuali dell’allegato 2.

**3.3 Rinnovo**

Il rinnovo delle adesioni viene effettuato all’inizio di ogni anno successivo alla prima adesione ed ha durata annuale.

Le adesioni base sono tacitamente rinnovate a partire dal 1 gennaio di ogni anno successivo alla prima adesione, in assenza di diverse comunicazioni in merito (si veda l’art.3.5).

Per il rinnovo delle adesioni avanzata, il pagamento della relativa quota deve essere effettuato entro il 15 gennaio di ogni anno successivo alla prima adesione, tramite bonifico bancario, pena il passaggio all’adesione base.

**3.4 Passaggio tra adesione base e avanzata**

Durante l’anno solare, si può richiedere di passare dall’adesione base a quella avanzata inviando una mail a: [f.mazzini@scienzedellavita.it](mailto:f.mazzini@scienzedellavita.it). La quota da versare sarà proporzionale all’intera quota annuale (1/3 se effettuata dal 1 settembre, 2/3 se effettuata dal 1 maggio, completa se effettuata prima del 30 aprile). I benefici dell’adesione avanzata decorrono dalla data della ricevuta di versamento della quota.

La rinuncia all’adesione avanzata non comporta alcun rimborso della quota.

**3.5 Termine adesione**

Per cancellare l’adesione al Distretto, è sufficiente che il referente dell’Affiliato invii una mail a: [f.mazzini@scienzedellavita](mailto:f.mazzini@scienzedellavita)

in cui esplicitare chiaramente l’intenzione di non aderire più al Distretto. Dopo la cancellazione, con effetto immediato non sarà più possibile accedere alle iniziative e servizi riservati agli affiliati e saranno revocate le credenziali di accesso al sito del Distretto. L’eventuale quota pagata per l’adesione avanzata non verrà rimborsata.

Il soggetto gestore può revocare l’adesione in conseguenza di grave inadempimento al presente Accordo, in particolare agli obblighi di cui all’art.5, o per inattività da oltre 12 mesi dell’Affiliato nella partecipazione alle attività e monitoraggi del Distretto.

Dovranno comunque essere soddisfatti gli obblighi di cui all’art.5 maturati fino alla data della richiesta di termine o revoca dell’adesione.

**Art. 4 – Accesso ai servizi**

I servizi attivati dal Distretto e le modalità di accesso ed erogazione sono riportati nel dettaglio all’allegato 2 e pubblicati sul sito del Distretto ([www.scienzedellavita.it](http://www.scienzedellavita.it)). La tipologia e le modalità di erogazione dei servizi disponibili possono subire variazioni nel tempo, che saranno notificate a tutti i referenti degli Affiliati tramite e-mail, ed aggiornate sul sito del Distretto.

I servizi sono erogati o direttamente dal personale del soggetto gestore TLS in possesso di esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, o da soggetti con i quali TLS, in qualità di soggetto gestore del Distretto, ha stipulato convenzioni specifiche.

**Art. 5 – Obblighi/Impegni tra le Parti**

Attraverso il personale dedicato al Distretto, TLS prende in carico le richieste dell’Affiliato relative ai vari servizi nel minor tempo possibile, e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi. I tempi di erogazione e gli eventuali costi dei singoli servizi variano in funzione della natura del servizio, della richiesta specifica e dalla modalità di adesione selezionata, e saranno concordati tra le Parti caso per caso laddove previsto (si veda l’allegato 2).

Ai fini della rendicontazione delle attività del Distretto nell’ambito del bando citato in premessa, la sottoscrizione del presente Accordo comporta per l’Affiliato, nei casi previsti dal bando, l’obbligo di comunicare e documentare l’attività di intermediazione del Distretto nella realizzazione di incontri con imprese (B2B), imprese e enti di ricerca (R2B), imprese e operatori finanziari (I2B) da parte dell’Affiliato, e/o nella stipula di accordi commerciali con imprese, accordi con operatori finanziari, accordi per la fruizione di servizi qualificati (anche erogati direttamente dal Distretto) da parte dell’Affiliato.

In particolare, l’Affiliato dovrà attenersi alle indicazioni riportate per i servizi di Partnering all’allegato 2, e fornire, su richiesta, copia dei contratti a TLS, ad uso esclusivo delle verifiche previste dal bando ed entro i termini previsti dall’allegato 2.

Come riportato in premessa, tali informazioni potranno essere visionate da Regione Toscana esclusivamente ai fini delle verifiche amministrative relative al bando citato in regime di confidenzialità, e trattate in conformità al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**Art. 6 - Sostituzione di accordi precedenti e forma scritta**

La sottoscrizione del presente Accordo sostituisce integralmente qualsiasi precedente intesa o rapporto eventualmente intercorso fra le parti avente il medesimo ambito operativo.

Eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Accordo saranno validi e vincolanti tra le Parti solo se effettuate per iscritto e da queste debitamente sottoscritte.

**Art. 7 - Privacy e riservatezza**

Le Parti si impegnano a trattare ogni informazione in via confidenziale ed esclusivamente a fini della realizzazione dell’attività di cui al presente Accordo, e a non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno a renderle pubbliche o accessibili con qualsiasi mezzo, salvo il preventivo consenso della parte interessata.

Le obbligazioni sopra descritte non si applicano alle informazioni confidenziali:

– di cui la parte ricevente sia in grado di provare la conoscenza prima dell’avvenuta ricezione delle stesse dalla controparte in forza del presente Accordo; o

– che siano divenute di pubblico dominio per fatto non riferibile alle Parti ; o

– che siano state legalmente acquisite da parte del ricevente, da una fonte, diversa dalle parti, che sia titolare del diritto alla divulgazione delle stesse.

Le Parti garantiscono che i medesimi obblighi di cui al precedente punto saranno osservati dagli eventuali dipendenti e/o collaboratori delle stesse.

Nella esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente accordo le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei quali vengano in possesso nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), fermi restando gli obblighi legati alla rendicontazione del bando citato in premessa di cui all’art.5

Le Parti possono stipulare accordi successivi al presente rispetto alla regolamentazione della riservatezza per specifiche necessità.

**Art. 8 - Legge Applicabile – Foro Competente**

Il presente Accordo è regolato in via esclusiva dalla legge italiana.

Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente accordo nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza del Foro di Firenze, o ad altro foro concordato tra le Parti.

**Art. 9 - Comunicazioni**

Qualunque comunicazione da farsi in merito al presente Accordo dovrà essere inviata per e-mail ai seguenti riferimenti:

– per l’Affiliato: *nome e cognome* , e-mail: ............................... tel………………..

– per il Distretto: Francesco Mazzini, [f.mazzini@scienzedellavita.it](mailto:f.mazzini@scienzedellavita.it), tel. 335 5312546

Luogo e data: Siena, li

Per l’Affiliato (nome e ruolo): Per il Distretto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrea Paolini - Direttore Generale TLS